

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE CASA E PASTA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CARPI MO VIA GENOVA 1

Numero REA: MO - 452829

Codice fiscale: 04220720363

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 06-10-2025 - Statuto completo	2
--	---

Allegato =A= al rep. n.18907/11244

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1

E' costituita una Società Cooperativa Sociale con la denominazione di **"COOPERATIVA SOCIALE CASA E PASTA"**. Essa ha sede in Carpi (MO) all'indirizzo risultante dagli atti depositati presso il competente Registro delle Imprese.

La Cooperativa potrà istituire, su delibera del Consiglio di Amministrazione, uffici, succursali, agenzie e rappresentanze sia in Italia che all'estero.

Il domicilio di ogni socio per i suoi rapporti con la società è quello risultante dal libro soci.

ART. 2

La Cooperativa ha la durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemila cento) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ART. 3

La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata.

Lo scopo che i soci cooperatori intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociale e mutualistico, i soci, all'atto dell'ammissione ed in relazione alla attività lavorativa da svolgere, instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla Legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma, con le conseguenze e gli effetti definiti dalle disposizioni di Legge per le diverse tipologie contrattuali.

La Cooperativa persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana e si propone, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione nazionale e regionale in materia, con particolare riferimento alla Legge 8 novembre 1991 n. 381 e al D.Lgs. n. 112/2017, lo svolgimento di tutte le attività di carattere socio-assistenziale, riabilitativo, terapeutico, sanitario, educativo, culturale e formativo, comprese le attività complementari ed accessorie per l'espletamento dei servizi offerti a favore di persone fisiche e soggetti pubblici o privati, diversi da persone fisiche, anche con l'utilizzo delle prestazioni gratuite e volontarie offerte eventualmente da Enti o persone, nonché le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al D.Lgs 3 luglio 2017 n. 112.

La Cooperativa si propone, inoltre, attraverso una divisione aziendale dotata di autonomia organizzativa, di svolgere attività produttive, agricole, commerciali o di servizi nelle quali realizzare il recupero ed il reinserimento lavorativo di persone svantaggiate, nel rispetto della legislazione vigente.

La Cooperativa aderisce alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue e alle Leghe cooperative e Mutue territoriali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale. Su delibera del Consiglio di Amministrazione potrà aderire all'Associazione Nazionale di Categoria, alle Associazioni Cooperative provinciali e regionali, nonché ad altri Organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

La Cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

ART. 4

La Cooperativa ha per oggetto:

4.1 attività di tipo A

a) organizzare e gestire, direttamente o indirettamente, servizi di assistenza di base, educativa e riabilitativa, anche in forma domiciliare, a persone anziane, ai degenti, a persone con

disabilità, a persone, anche minori, in stato di disagio, nonché istituire e gestire servizi accessori e complementari a tali attività;

b) gestire residenze sanitarie assistenziali, centri diurni, comunità alloggio e appartamenti protetti ed ogni altra tipologia di servizio (residenziale, diurno, domiciliare, ambulatoriale) case di cura, di strutture protette, volte all'assistenza, cura, animazione e riabilitazione dell'anziano anche affetto da patologie particolari;

c) gestire centri socio-riabilitativi, assistenziali, terapeutici ed educativi, sia residenziali che diurni, e di ogni altra tipologia di servizio (residenziale, diurno, domiciliare, ambulatoriale), volti all'assistenza, educazione, animazione, riabilitazione, fisica e sociale, accompagnamento e trasporto di soggetti, anche minori, con handicap fisici, psichici e sensoriali;

d) gestire servizi residenziali, diurni, domiciliari e territoriali volti alla riabilitazione sociale, educazione, assistenza e cura di soggetti, anche minori, in stato di disagio;

e) organizzare e gestire centri di aggregazione per giovani, case famiglia, centri di ascolto e supporto, centri antiviolenza e servizi di prevenzione della dispersione scolastica;

f) erogare servizi culturali, come attività culturali con finalità educative e di interesse sociale;

g) erogare servizi di reinserimento sociale e di supporto psicosociale a individui e famiglie in difficoltà;

h) gestire immobili, gestire centri sociali, ricreativi e culturali, gestire impianti sportivi e residenze;

i) esercitare, nell'ambito dei servizi socio-sanitari, educativi e assistenziali, attività idonee a rimuovere gli ostacoli che inibiscono lo sviluppo delle potenzialità e delle risorse della personalità, attraverso interventi interdisciplinari basati sulle scienze psicologiche, sociologiche, pedagogiche e mediche.

Qualora si rendesse necessario per Legge, le predette attività potranno essere esercitate previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni.

4.2 Attività di tipo B

La Cooperativa, con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci e al fine di realizzare il recupero ed il reinserimento lavorativo di persone svantaggiate o a rischio di emarginazione, ha per oggetto:

a) attività di produzione, distribuzione e commercializzazione di pasta fresca, pasta artigianale, pasticceria e prodotti da forno;

b) attività di ristorazione, caffetteria e attività di tipo enogastronomico, attraverso la manipolazione, la trasformazione, la somministrazione, la conservazione e la distribuzione di prodotti alimentari ed agroalimentari, caseari, d'allevamento ed ittici;

c) ogni attività inerente la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, compresa la consegna a domicilio;

d) acquisizione e gestione di impianti per la raccolta, la lavorazione, la conservazione, la trasformazione, il condizionamento e la vendita di prodotti e sottoprodotti agricoli, di prodotti alimentari ed enogastronomici, nonché di impianti e attrezzature per i servizi ausiliari;

e) attività di coltivazione di fondi, silvicoltura, allevamento di animali ed attività connesse, con particolare riferimento a tutte le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

f) attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalle vigenti Leggi in materia;

g) gestione di alberghi, ristoranti, pizzerie, bar, ostelli e quant'altro attinente al turismo, agriturismo ed alla ristorazione;

h) attività di manovalanza, giardinaggio, potatura e cura del verde pubblico e privato;

i) attività di recupero, gestione e valorizzazione dei beni culturali, archeologici ed ambientali del territorio;

j) progettazione, realizzazione, gestione e vigilanza di parchi, giardini e spazi verdi, sia pubblici che privati;

k) l'istituzione, organizzazione e gestione di corsi di istruzione e formazione professionale.

Per il raggiungimento degli scopi indicati, la Cooperativa è altresì impegnata nella promozione di Cooperative sociali ed è impegnata ad integrare la propria attività con quella di altre realtà imprenditoriali o strutture cooperative, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

La Cooperativa prevede al proprio interno un centro di ricerca e formazione che si occupa di progettare e gestire attività di formazione, aggiornamento e ricerca rivolti ad utenti interni ed esterni alla Cooperativa, al fine di qualificare ulteriormente la funzione della Cooperativa stessa ed il perseguimento delle finalità statutarie.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopraelencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché, fra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:

a) stipulare contratti, convenzioni, con amministrazioni pubbliche e con privati, partecipare ad appalti indetti da privati, dallo Stato, Province, Comuni, Enti locali; assumere servizi inerenti l'oggetto sociale;

b) assumere interessenze, azioni e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;

c) costituire ed essere socia di società per azioni e a responsabilità limitata, anche cooperative, ai fini del conseguimento degli scopi sociali della Cooperativa;

d) concedere avalli cambiari, fidejussioni e ogni qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli Enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;

e) dare adesione e partecipazione ad Enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il Movimento Cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito.

La Cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento approvato dalla assemblea ordinaria dei soci, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, in conformità alle disposizioni definite dall'art. 11 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 ("Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia") e relativi provvedimenti di attuazione. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La Cooperativa si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione e/o il potenziamento aziendale ai sensi dell'art. 4 Legge 31 Gennaio 1992 n. 59.

La Cooperativa si propone, altresì, l'adozione di procedure di programmazione pluriennali finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, ai sensi degli art. 5 e 6 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59. La società può svolgere, con indirizzo mutualistico, qualunque altra attività connessa agli scopi tutti sopra elencati.

La Cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico, ai sensi dell'art. 2545 septies del codice civile.

TITOLO III SOCI

ART. 5

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono essere soci le persone fisiche aventi capacità di agire, che esercitano arti, mestieri o attività attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla Cooperativa e che, per la loro attitudine, capacità effettiva di lavoro e specializzazione professionale, possono partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo

o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale. L'ammissione deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, sulla base delle concrete esigenze di sviluppo della stessa.

Sono soci cooperatori coloro che:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali ed alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- b) partecipano alla elaborazione dei programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro, come definito nell'apposito regolamento interno. Possono essere soci cooperatori della Cooperativa anche le persone giuridiche nei cui Statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività svolte dalle cooperative sociali ed Enti ed associazioni che perseguono finalità solidaristiche conformi agli scopi delle cooperative sociali.

E' consentita la presenza di soci volontari nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 2 della Legge dell'8.11.1981 n. 381 e del successivo articolo 6.

ART. 6

I soci volontari prestano la loro attività gratuitamente e sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di Legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla Cooperativa sociale per la totalità dei soci.

Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Le prestazioni dei soci volontari non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione dei precedenti commi 3 e 4.

ART. 7

Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore al limite minimo, né superiore al limite massimo fissato dalla Legge, nella misura stabilita dall'Assemblea dei soci entro i limiti di legge;
- c) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- d) l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di attività della Cooperativa, delle specifiche competenze possedute, nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro da instaurare con la Cooperativa, nel rispetto delle disposizioni di Legge, statutarie e regolamentari. In alternativa a quanto indicato nella presente lettera, i soci volontari dovranno indicare che intendono essere ammessi a tale categoria di soci;
- e) se persona giuridica, la domanda dovrà inoltre contenere l'estratto della delibera di adesione dell'organo competente ed il proprio statuto sociale.

ART. 8

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 5 e la inesistenza delle cause di incompatibilità indicate nel successivo art. 10, delibera sulla domanda.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato entro 30 (trenta) giorni dalla delibera stessa. Essa diventerà operativa e verrà annotata nel libro soci nel momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare, entro 60 (sessanta) giorni dal rigetto, la relativa delibera e comunicarla all'interessato.

In tal caso, l'aspirante socio può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione. In caso di deliberazione difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'Assemblea con deliberazione da assumersi entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'Assemblea stessa.

Il Consiglio di Amministrazione illustra nella relazione al bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ART. 9

Spetta all'Assemblea fissare l'importo minimo di capitale sociale da sottoscrivere da ogni socio cooperatore.

I soci cooperatori sono obbligati:

- a) al versamento della quota sociale sottoscritta con le modalità e nei termini stabiliti dal successivo art. 30;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- c) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, come previsto dall'ulteriore rapporto di lavoro e ferme restando le esigenze della cooperativa.

I soci cooperatori hanno diritto:

- a) al voto deliberativo nelle Assemblee;
- b) alla nomina attiva e passiva delle cariche sociali;
- c) ad ogni altro beneficio loro spettante in base allo statuto, ai regolamenti interni, alle delibere sociali ed alle Leggi;
- d) di esaminare il libro dei soci ed il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese. Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero almeno un ventesimo quando la Cooperativa ha più di tremila soci, gli stessi hanno, inoltre, il diritto di esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, qualora previsto. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di propria fiducia. Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

ART. 10

E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali e svolgono una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti attività concorrenti, o di esercitare in proprio o avere interessenze dirette in imprese con attività identiche o affini a quelle esercitate dalla Cooperativa, salvo specifica autorizzazione del Consiglio di Amministrazione che terrà conto anche della tipologia e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato.

Tale divieto non opera nei confronti dei soci volontari.

TITOLO IV

RECESSO - ESCLUSIONE - MORTE

ART. 11

La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

ART. 12

Oltre che nei casi previsti dalla Legge, può recedere il socio

cooperatore:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui ulteriore rapporto di lavoro subordinato, autonomo o in altra forma, sia cessato per qualsiasi motivo.

Il recesso del socio cooperatore non può essere parziale.

L'eventuale domanda di recesso deve essere presentata al Consiglio di Amministrazione della Cooperativa mediante lettera raccomandata, anche consegnata a mano. Spetta comunque al Consiglio di Amministrazione constatare entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrono i motivi che, a norma della Legge e del presente Statuto, legittimano il recesso.

Il recesso ha effetto, sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per il rapporto mutualistico, dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

ART. 13

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio cooperatore:

- 1) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla Legge, dal presente statuto, dai regolamenti sociali, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, nonché inadempienze delle obbligazioni che derivano dal rapporto mutualistico;
- 2) che, senza giustificato motivo, si rifiuti, benché formalmente richiesto, di partecipare alle attività dell'impresa sociale, ovunque essa abbia sedi lavorative;
- 3) che, senza giustificato motivo e pur dopo formale intimazione scritta, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nel pagamento di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- 4) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 10, senza autorizzazione preventiva del Consiglio di Amministrazione e che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- 5) il cui ulteriore rapporto di lavoro subordinato sia stato risolto con licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- 6) il cui ulteriore rapporto di lavoro autonomo o in qualsiasi altra forma sia stato risolto dalla Cooperativa per inadempimento;
- 7) che si sia dimesso o abbia comunque risolto l'ulteriore rapporto di lavoro;
- 8) il cui ulteriore rapporto di lavoro subordinato instaurato con la Cooperativa sia stato risolto per giustificato motivo oggettivo, secondo le condizioni e modalità previste dalla Legge e dall'apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della Legge 3 aprile 2001 n. 142;
- 9) che, nell'esercizio della propria attività, commetta atti valutabili quale notevole inadempimento, come delimitato dall'art. 1455 C.C.;
- 10) che venga condannato, con sentenza penale, per reati la cui gravità renda improseguibile il rapporto sociale;
- 11) che venga sottoposto a liquidazione coatta amministrativa o fallimento.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione ha effetto dalla annotazione nel libro soci e determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

E' fatta salva ogni altra azione per il risarcimento dell'eventuale danno. Qualora non sia determinato l'ammontare del danno, la società potrà trattenere la quota sociale fino alla liquidazione del danno stesso.

ART. 14

Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci cooperatori destinatari mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, raccomandata a mano o PEC.

Alla deliberazione di recesso e di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione di diritto dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato, salva, in caso di esclusione ed in relazione alla particolarità del caso, la diversa e motivata decisione del

Consiglio di Amministrazione. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie saranno demandate al previo tentativo di conciliazione, regolato dall'art. 47 del presente statuto.

I soci cooperatori che intenderanno reclamare contro i menzionati provvedimenti del Consiglio di Amministrazione dovranno ricorrere al tentativo di conciliazione, a pena decadenza, entro sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

ART. 15

I soci cooperatori receduti ed esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versato e di quelli ad essi eventualmente attribuite a titolo di ristorno, la cui liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel corso del quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore al valore nominale della quota sociale effettivamente versata ed eventualmente rivalutata ai sensi dell'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, nonché del rimborso di eventuali danni materiali arrecati e delle eventuali sanzioni e penali deliberate a loro carico, deve essere effettuato entro i 180 (centottanta) giorni successivi all'approvazione del predetto bilancio.

La liquidazione della frazione della quota attribuita a titolo di ristorno può essere effettuata in più rate, in un massimo di 5 (cinque) anni, unitamente agli interessi legali ai sensi dell'art. 2535 C.C., ultimo comma.

ART. 16

In caso di morte del socio cooperatore, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata si matura nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo, entro i 180 (centottanta) giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

ART. 17

I soci cooperatori receduti o esclusi, o gli eredi del socio defunto o i liquidatori degli Enti soci in liquidazione, dovranno richiedere il rimborso della quota sociale entro e non oltre 5 (cinque) anni dalla scadenza del termine di 180 (centottanta) giorni, indicato rispettivamente nei precedenti articoli 15 (quindici) e 16 (sedici).

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota sociale, atto notorio, o dichiarazione sostitutiva prevista dalla Legge, dal quale risulti che sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

Le quote sociali per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del Consiglio di Amministrazione a riserva legale.

TITOLO V

TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO E RISTORNO DEI SOCI COOPERATORI

ART. 18

Le tipologie e gli ulteriori rapporti instaurati con i soci, le prestazioni di lavoro, il trattamento economico e normativo applicabile e i relativi effetti sono disciplinati da apposito regolamento, redatto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'assemblea straordinaria dei soci con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Il regolamento definisce inoltre:

- 1) l'assetto organizzativo, aziendale e del lavoro, in relazione anche alle diverse tipologie di rapporti instaurabili con i soci e con il restante personale, dipendente e collaboratore;
- 2) le ragioni in presenza delle quali il Consiglio di Amministrazione può deliberare la sospensione o riduzione delle prestazioni lavorative del socio ed i relativi effetti;
- 3) i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte;

4) il programma di mobilità in presenza delle condizioni previste dalla Legge.

Per i soci volontari, che prestano gratuitamente la loro attività, valgono le disposizioni dell'art. 2 della Legge n. 381/91.

ART. 19

L'attribuzione dei ristorni ai soci cooperatori è effettuata dall'Assemblea che approva il bilancio, su proposta del Consiglio di Amministrazione, proporzionalmente alla qualità e quantità delle prestazioni lavorative effettuate a favore della Cooperativa, in conformità ai criteri stabiliti in apposito regolamento e nel rispetto dei limiti, delle condizioni stabilite dalla normativa vigente e delle disposizioni del presente statuto.

Il ristorno potrà essere attribuito:

- 1) mediante corresponsione ai soci a titolo di integrazione delle retribuzioni medesime;
- 2) mediante aumento della quota sociale, anche in deroga all'art. 2525 c.c.;
- 3) mediante emissione dei titoli di cui agli artt. 4 e 5 della Legge 31.1.92 n. 59.

TITOLO VI

SOCI FINANZIATORI E ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

ART. 20

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III e IV del presente Statuto per i soci cooperatori, possono essere ammessi nella Cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 C.c..

Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

ART. 21

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei soci sovventori.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di euro 100,00 (cento virgola zero zero) ciascuna, così le quote dei soci sovventori.

I versamenti sulle quote sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 22

Salvo contraria disposizione adottata dall'Assemblea in sede di emissione dei titoli, le quote dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio finanziatore che intenda trasferire le quote deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

La Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma primo, del Cod. Civ..

ART. 23

L'emissione delle quote destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle quote emesse, ovvero l'autorizzazione agli Amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 Cod. Civ., che dovrà essere specificata su proposta

motivata degli Amministratori e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'art. 2514 Cod. Civ.

Con la stessa deliberazione potranno essere altresì stabiliti gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle quote stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente Statuto.

ART. 24

A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle quote sottoscritte. A ciascun socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più di cinque voti. Ai soci cooperatori non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibile per Legge e il numero di voti da essi portato.

Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi possono avere nell'attività sociale, l'Assemblea che delibera l'emissione delle quote a loro destinate può riservare la nomina di uno o più amministratori e/o di un sindaco effettivo o supplente, e/o di un liquidatore in caso di scioglimento della Cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori. Il numero di amministratori o di sindaci nominati dai soci finanziatori non può, in nessun caso, essere superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli. La società ha facoltà di non emettere i titoli azionari ai sensi dell'art. 2346, comma primo, del Cod. Civ..

ART. 25

Le quote dei soci finanziatori possono essere privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'Assemblea straordinaria di emissione.

A favore dei soci sovventori il privilegio nella ripartizione degli utili opera in misura non superiore a due punti percentuali rispetto alla remunerazione delle quote dei soci cooperatori stabilita dall'Assemblea ordinaria dei soci.

La remunerazione degli strumenti finanziari sottoscritti dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi di cui alla lettera a) dell'art. 2514 Cod. Civ..

Fatti salvi eventuali privilegi attribuiti dall'Assemblea in sede di delibera di emissione, la riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite comporta anche la riduzione del valore nominale delle quote dei soci finanziatori in misura proporzionale al rapporto con il capitale dei soci cooperatori.

ART. 26

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 Cod. Civ., ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di quattro anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla Legge, la deliberazione di emissione delle quote può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore. In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, come in caso di scioglimento della Cooperativa, il rimborso delle quote dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti Cod. Civ., per un importo corrispondente al valore nominale eventualmente rivalutato.

STRUMENTI FINANZIARI DI DEBITO

ART. 27

Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere obbligazioni, nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e seguenti, Cod. Civ..

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa Assemblea

straordinaria, sono stabiliti:

- 1) l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- 2) le modalità di circolazione;
- 3) i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- 4) il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

In ogni caso, la remunerazione degli strumenti finanziari di debito sottoscritti dai soci cooperatori non può essere superiore a 2 (due) punti percentuali rispetto al limite massimo previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'art. 2514 c.c., attribuito ai soci cooperatori.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

All'Assemblea speciale degli obbligazionisti e dei possessori di strumenti finanziari di debito, nonché al relativo rappresentante comune, si applica quanto previsto dalle norme di Legge.

TITOLO VIII PATRIMONIO SOCIALE

ART. 28

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale;
- b) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di cui all'art. 32, con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci defunti, nonché le penalità di cui all'art. 13 del presente statuto;
- c) dalla riserva straordinaria;
- d) da ogni altro fondo o riserva costituiti dall'Assemblea e/o previsti per Legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci cooperatori nei limiti delle quote sociali sottoscritte ed i soci finanziatori e sovventori nei limiti delle azioni nominative rispettivamente sottoscritte.

Le riserve non possono essere ripartite fra i soci durante la vita sociale, né all'atto dello scioglimento della Cooperativa, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 della Legge 16.12.1977 n. 904.

Il patrimonio sociale, ad eccezione del capitale sociale da rimborsarsi nei modi e nei termini stabiliti dal presente statuto per i casi di recesso e di esclusione da socio, non è mai ripartibile fra i soci.

ART. 29

Il capitale sociale, in considerazione del carattere cooperativo della società, non è determinato in un ammontare prestabilito.

Esso è costituito:

- a) dalle quote dei soci cooperatori, ciascuna di valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle vigenti Leggi;
- b) dai fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, formati dai conferimenti dei soci sovventori di cui al precedente titolo VI;
- c) dalle quote dei soci finanziatori.

La Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1, C.C..

ART. 30

Il versamento del capitale sottoscritto deve essere effettuato nei modi e nei termini fissati periodicamente dal Consiglio di Amministrazione, per le quote dei soci cooperatori, e secondo quanto stabilito dall'Assemblea per le altre categorie di azioni.

ART. 31

Le quote sociali dei soci cooperatori sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

ART. 32

L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio,

previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza, nonché dalla relazione al bilancio, nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari e mutualistici, in conformità con il carattere cooperativo della società, anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riferimento ai benefici prodotti a vantaggio delle persone svantaggiate a favore delle quali la Cooperativa opera, dei soci e della comunità tutta, nonché le ragioni delle decisioni assunte per l'ammissione dei nuovi soci cooperatori.

Nella nota integrativa al bilancio, gli amministratori evidenziano separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche e documentano la condizione di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 c.c., tenendo conto, in ogni caso, della disposizione di cui all'art. 111 *septies* R.D. 30 marzo 1942 n. 318.

L'Assemblea che approva il Bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni, nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente art. 19, eventualmente ratificando lo stanziamento operato dagli amministratori e sulla distribuzione degli utili netti annuali, destinandoli:

a) a riserva legale, nella misura non inferiore a quella prevista dalla Legge, mai divisibile fra i soci, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 (dodici) della Legge 16 Dicembre 1977 n. 904;

b) una quota pari al 3% (tre per cento) ai Fondi Mutualistici per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 59 del 31 gennaio 1992;

c) ad eventuale aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci cooperatori e sovventori, ai sensi e nei limiti contemplati dall'art. 7 della Legge n. 59 del 31 gennaio 1992;

d) ad eventuale dividendo ai soci cooperatori in misura non superiore al limite stabilito dalla Legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici, di cui all'art. 2514 c.c., rispetto al capitale effettivamente versato;

e) ad eventuale dividendo ai soci finanziatori e sovventori nei limiti e con le modalità stabilite rispettivamente dal presente statuto, in conformità a quanto disposto dall'art. 2514, lett. b), c.c.;

f) ad eventuale ripartizione dei ristorni, nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti dall'art. 19 del presente Statuto;

g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera d) dell'art. 28, mai divisibili tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 della Legge 16 Dicembre 1977 n. 904.

Il dividendo di cui al punto d) sarà accreditato, salvo contraria delibera dell'assemblea, ai singoli soci in aumento della loro quota sociale sino al massimale consentito dalle Leggi vigenti.

L'assemblea che approva il bilancio può altresì deliberare che, in deroga alle disposizioni del comma precedente, la totalità dei residui attivi annuali, al netto comunque della quota pari al 3% (tre per cento) da devolversi ai Fondi Mutualistici per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione, venga devoluta al fondo di riserva di cui alla lettera a).

TITOLO VIII ORGANI SOCIALI

ART. 33

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Sindaci, se nominato;

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 34

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e seconda

convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima, da inviarsi con lettera raccomandata o con altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento, da parte di ciascun socio avente diritto al voto, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'Organo Amministrativo e dei componenti dell'Organo di Controllo, se quest'ultimo è stato nominato. In tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione sugli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

ART. 35

L'assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio consuntivo, la proposta di riparto del residuo, il bilancio sociale e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
- 2) procede alla nomina degli amministratori;
- 3) procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto incaricato della revisione legale;
- 4) delibera, all'occorrenza un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci ai fini della soluzione della crisi;
- 5) delibera la erogazione di trattamenti economici ulteriori in base a quanto previsto nel regolamento interno, ai sensi delle disposizioni di Legge;
- 6) delibera, in presenza delle condizioni previste dalla Legge, il programma di mobilità;
- 7) definisce un regolamento interno sulla tipologia dei rapporti che si intendono attuare con i soci lavoratori, sui criteri, condizioni e modalità e sui trattamenti economici;
- 8) determina la misura delle eventuali medaglie di presenza da corrispondersi agli amministratori, per la loro attività collegiale, e il compenso dei Sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale;
- 9) approva i regolamenti interni previsti dal presente Statuto, con le maggioranze richieste per le assemblee straordinarie;
- 10) delibera sulla responsabilità degli Amministratori, dei Sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale;
- 11) delibera l'ammontare della quota minima di capitale sociale da sottoscrivere da ogni socio;
- 12) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno, ai sensi dell'art. 19 del presente Statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i 120 (centoventi) giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro 180 (centottanta) giorni, qualora la Cooperativa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un decimo dei soci cooperatori e soci sovventori.

In questi ultimi casi, la convocazione deve aver luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea, a norma di Legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare:

- 1) sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto sociale;
- 2) sulla nomina, sostituzione e poteri dei liquidatori;
- 3) sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa;
- 4) sulla emissione degli strumenti finanziari, ai sensi del titolo VI del presente Statuto;

5) in ogni altra materia attribuita dalla Legge o dallo Statuto alla sua competenza.

Le proposte di competenza dell'assemblea straordinaria ed il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve discuterli.

ART. 36

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati per delega almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. Sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della società per cui occorrerà la presenza diretta o per delega di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

ART. 37

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano; per le elezioni delle cariche sociali o quando trattasi di persone si procederà normalmente, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, col sistema della votazione a scrutinio segreto.

Le elezioni delle cariche sociali sono fatte a maggioranza relativa. Le adunanze dell'Assemblea potranno avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire in tempo reale su tutti gli argomenti. In questo caso, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo ove è presente di persona il Presidente ed il segretario dell'Assemblea.

ART. 38

Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci cooperatori e i soci finanziatori che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni, che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ogni socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta.

A ciascun socio sovventore può essere attribuito un numero di voti differenziato in relazione ai conferimenti apportati, mai superiore a 5 (cinque), secondo quanto stabilito dalla delibera di emissione dei titoli. In ogni caso, i voti attribuiti ai soci finanziatori e sovventori non possono superare un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea.

Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio appartenente alla stessa categoria di socio, non amministratore né sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di un altro socio. Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale della Assemblea e conservate fra gli atti sociali.

La Lega Nazionale delle Cooperative, la sua Associazione Nazionale di categoria e le Associazioni Cooperative provinciali e regionali cui la Cooperativa aderisce, potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'Assemblea, senza diritto di voto.

ART. 39

L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'amministratore più anziano di età.

L'Assemblea nomina un Segretario e, quando occorreranno, almeno due scrutatori.

Il verbale delle Assemblee in sede straordinaria deve essere redatto dal Notaio.

Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto senza ritardo e deve contenere le informazioni e dichiarazioni richieste per legge.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 40

Il Consiglio di Amministrazione si compone da n. 3 a n. 5 consiglieri eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci. L'amministrazione della Cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori, nonché tra i mandatarî delle persone giuridiche soci cooperatori.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica tre anni, secondo le decisioni di volta in volta prese dalla Assemblea che ne fissa il numero e i suoi componenti sono rieleggibili, secondo le norme tempo per tempo vigenti.

Il loro mandato è gratuito, salva diversa determinazione dell'Assemblea dei soci.

In ogni caso, gli amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice-Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più degli amministratori, oppure ad un comitato esecutivo; non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'art. 2381, comma 4, c.c., e i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci, nonché le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Gli amministratori delegati e il comitato esecutivo, ove nominati, riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, se nominato, con la periodicità di 90 (novanta) giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della società.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera, anche consegnata a mano o email, da spedirsi o consegnarsi a mano non meno di tre giorni prima dell'adunanza o, nei casi urgenti, a mezzo di comunicazione, anche consegnata a mano o email, in modo che i consiglieri e sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti. Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete quando ciò sia richiesto da un solo consigliere oppure quando si tratti di affari nei quali siano interessati sindaci ed amministratori, oppure loro parenti od affini fino al terzo grado.

A parità di voti prevale il voto del Presidente. In caso di voto segreto, la parità comporta la reiezione della proposta.

Il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Verificandosi tali requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione stessa, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro sociale.

ART. 41

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

Spetta, pertanto, fra l'altro e a titolo esemplificativo, al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere i bilanci consuntivi e preventivi;

c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;
d) stipulare tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale. Fra gli altri, acquisire appalti, vendere, acquistare, permutare beni o diritti mobiliari o immobiliari con le più ampie facoltà al riguardo, ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali; compiere ogni e qualsiasi operazione presso Istituti di Credito di diritto pubblico e privato; aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto, e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni o mutui, concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie; cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti, cambiari e cartolari in genere; concorrere a gare di appalto per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;
e) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli Enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
f) conferire, nei limiti di Legge, mandati e procure, sia generali che speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione, e nominare Direttori e/o i preposti a settori di attività, determinandone le funzioni, mansioni, responsabilità, limiti e la retribuzione;
g) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni, le attribuzioni e le retribuzioni;
h) deliberare circa l'ammissione, il recesso e la esclusione dei soci, nonché le eventuali sanzioni;
l) deliberare l'adesione a consorzi ed altri Enti e società, nonché designare le persone che dovranno partecipare alle assemblee ed altri organi di tali Enti;
m) deliberare la istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti prevista dall'art. 4 del presente Statuto e determinarne il tasso di remunerazione;
n) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni di Legge e del presente Statuto, siano riservati alla assemblea generale. In occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, il Consiglio di Amministrazione relazione sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ART. 42

In caso di mancanza di uno o più amministratori, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 C.C. nell'ambito della medesima categoria di soci alla quale apparteneva il consigliere da sostituire.

IL PRESIDENTE

ART. 43

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti, attive e passive, riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Prevvia autorizzazione del Consiglio di Amministrazione può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, nei limiti di Legge, al Vice Presidente o a un membro del Consiglio, nonché, con speciale procura, ad impiegati della società.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.

Di fronte ai terzi la firma del Vice Presidente fa prova dell'assenza od impedimento del Presidente.

COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO LEGALE DEI CONTI

ART. 44

Ove si verificassero i presupposti di Legge, di cui all'art. 2543,

comma 1, c.c., la Cooperativa procede alla nomina del Collegio Sindacale, composto da 3 (tre) membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea. Il Presidente del Collegio è nominato dall'Assemblea. L'Assemblea potrà comunque provvedere alla nomina del Collegio sindacale anche qualora ciò non sia obbligatorio per Legge.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; essi sono rieleggibili.

ART. 45

Il Collegio Sindacale deve vigilare sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

I sindaci relazionano in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Il Collegio sindacale a norma di legge partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

I sindaci, che possono in ogni momento provvedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per Legge.

Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserire nell'apposito libro.

ART. 46

Il controllo contabile è esercitato da un revisore legale dei conti o da una società di revisione ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile.

L'incarico di revisione legale dei conti è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale ove nominato; l'assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Ricorrendo i presupposti previsti dall'art. 2409 bis c.c., l'Assemblea potrà affidare la revisione legale dei conti al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato.

TITOLO IX CONTROVERSIE

ART. 47

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la società e ciascuno socio, ovvero tra i soci medesimi, in materia di recesso ed esclusione, nonché su questioni attinenti all'applicazione, esecuzione ed interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto, nei regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi sociali e/o, più in generale, nell'esercizio dell'attività sociale, purché concernenti diritti disponibili, dovranno essere preliminarmente oggetto di un tentativo di conciliazione secondo le previsioni del Regolamento del Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Modena, cui le parti si riportano, che deve essere esperito a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di comunicazione o comunque di piena conoscenza del provvedimento oggetto del reclamo.

Il Regolamento del Servizio di Conciliazione a cui si fa riferimento nella fattispecie prima menzionata è quello vigente al momento dell'avvio della procedura.

Ogni controversia non definita nei termini del citato Regolamento tramite conciliazione come prevista al comma precedente sarà deferita alla giurisdizione ordinaria.

TITOLO X SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 48

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, osservate le disposizioni di legge.

ART. 49

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto il rimborso del capitale effettivamente versato dai soci cooperatori, delle quote dei soci sovventori e finanziatori, delle eventuali attribuzioni a titolo di rivalutazione ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 59/92, o a titolo di ristorno, oltre ai dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione previsti dall'art. 11 della Legge n. 59 del 31 gennaio 1992.

**TITOLO XI
DISPOSIZIONI GENERALI**

ART. 50

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente alla approvazione dei soci riuniti in Assemblea.

**TITOLO XII
CLAUSOLE MUTUALISTICHE**

ART. 51

La Cooperativa osserva, ai sensi dell'art. 2514 c.c., le seguenti clausole mutualistiche:

- a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento delle società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 52

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile, delle Leggi speciali sulle cooperative e del D.lgs. n. 112/2017, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili.

F.to BARBARA ANTONIONI
F.to ARGENTON GIANCARLO
F.to ARMENTANO BARBARA
F.to ANTONIA DRUDA
F.to CARLO ALBERTO FONTANESI
F.to GIULIANA GOLDONI
F.to NERI MARIA
F.to RICCARDO REBECCHI
F.to GLORIA SPAGGIARI
F.to VILLIRILLO ROSETTA
F.to CARLO CAMOCARDI NOTAIO - SIGILLO.